



Lodi, 28 giugno 2012

Prot. N. 23514/2012

Cat.01 Cl.06

ORDINANZA N° 280/2012 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

- ❑ Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Vista la nota inoltrata dalla D.L. in ordine alla necessità di adottare opportuni provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera, l'implementazione della rete di distribuzione del gas metano e successivamente di addivenire alla realizzazione delle opere di riqualificazione urbanistica;

O R D I N A

- ❑ In **Via MAGENTA** dalle ore **08.00** del giorno **09 luglio 2012 sino a termine lavori**, è istituito il divieto di transito e sosta 0/24 con rimozione coatta esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;
- ❑ Compatibilmente con le esigenze tecniche connesse alla natura degli interventi in atto, deroga alla prescrizione riguardante il transito viene prevista esclusivamente per le seguenti categorie di veicoli:
 - ❖ Mezzi d'opera utilizzati dal soggetto incaricato dell'intervento;
 - ❖ Mezzi di soccorso in servizio di emergenza;
 - ❖ Autovetture/motocicli/ciclomotori utilizzati dai residenti nel tratto stradale oggetto dell'intervento esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato al ricovero del veicolo all'interno di aree pertinenziali private non altrimenti raggiungibili (ovvero, analogamente in uscita dalle stesse);
- ❑ In considerazione della particolare complessità dell'intervento in programma nonché stante la necessità di garantire ai residenti la costante fornitura del gas metano viene data facoltà al soggetto incaricato della realizzazione delle opere di predisporre per tali categorie di veicoli, in funzione dell'evolversi dell'intervento, eventuali percorsi alternativi ad hoc.
- ❑ In relazione al provvedimento riguardante il transito si pone inoltre in evidenza come le opere in atto non interessando le aree di intersezione tra detta Via Magenta e tutti i tratti viari ad essa intersecatisi, non avranno, dal punto viabilistico, interferenze con il transito veicolare lungo le seguenti direttrici di marcia:
 - C.so Archinti - Via Solferino
 - Via Fanfulla - Via Battaggio - C.so Archinti;
 - Via Benedetti - Via Colle Eghezzone - P.le 3 Agosto
- ❑ Per l'intera durata delle opere dovrà altresì essere salvaguardata la continuità dei percorsi pedonali (fatto salve eventuali motivazioni di carattere tecnico per le quali il transito dei pedoni determinerebbe il venir meno dei previsti standard di sicurezza); pertanto, in caso di comprovate necessità di natura tecnica, viene data facoltà al soggetto incaricato dell'intervento di limitare la libera circolazione dei pedoni predisponendo opportuni passaggi protetti a margine dell'area di cantiere ovvero predisponendo e segnalando opportunamente idonei percorsi alternativi;

Il soggetto incaricato della realizzazione delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92.

Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto dovrà farsi carico di posizionare la **segnaletica provvisoria, indicante il divieto di sosta e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori** (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), **almeno 48 ore prima della data prevista per l'intervento**; dovrà inoltre aver cura di estendere la validità della prescrizione limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.



Settore 7 - Ufficio Viabilità

Nel caso si provvedesse al parziale/provisorio ripristino della circolazione veicolare, durante le ore notturne ovvero in ogni caso di sospensione prolungata delle attività (weekend), è fatto assoluto divieto di mantenere scavi aperti ovvero non protetti da idonei elementi carrabili (piastre metalliche) in grado di garantire la completa fruibilità della sede stradale nei termini di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

In caso di sospensione prolungata delle attività, la ditta esecutrice dovrà farsi carico di riprendere le operazioni rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.

Le prescrizioni riguardanti la sosta, l'istituzione di sensi unici alternati nonché, le modalità operative e le tempistiche relative alla posa della segnaletica verticale contenute nel presente atto **sono da ritenersi a tutti gli effetti valide all'atto degli eventuali ripristini stradali definitivi** effettuati, dopo un periodo minimo di **30 giorni** dall'esecuzione delle opere (fatti salvi particolari casi in cui il competente Ufficio Comunale imponga tempistiche d'intervento specifiche).

Nel caso in cui per la realizzazione degli interventi di ripristino stradale risulti necessario interdire la circolazione veicolare nei tratti viari interessati dalle opere, si impone l'obbligo, al soggetto incaricato dell'esecuzione dei lavori, di inoltrare, all'**Ufficio Viabilità** del Comune di Lodi, idonea richiesta scritta con almeno **10 gg.** di anticipo rispetto alla data prevista per l'intervento.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione).

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio.

PC/pc

Il Dirigente
Ing Giovanni LIGI